

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 96/3/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1996

recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, concernente il trasporto di alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, presenta difficoltà pratiche ed impone oneri eccessivamente gravosi alle imprese alimentari in caso di trasporto su imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che, tuttavia, è necessario provvedere affinché la deroga garantisca comunque una tutela equivalente della salute pubblica, subordinando la sua concessione all'osservanza di determinate condizioni;

considerando che la disponibilità di imbarcazioni marittime destinate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di oli e grassi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;

considerando che l'esperienza acquisita durante gli anni passati ha dimostrato che la contaminazione di oli e grassi liquidi può essere evitata utilizzando serbatoi costruiti in materiali che permettono un'agevole pulitura o nel caso che la natura dei tre carichi trasportati in precedenza è tale da non lasciare tracce inaccettabili; considerando che deve essere dimostrato che i serbatoi usati per altri trasporti sono stati sottoposti ad una pulitura efficace;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 della direttiva 93/43/CEE, spetta agli Stati membri procedere ai controlli necessari per garantire il rispetto della presente direttiva;

considerando che la presente deroga specifica si applica lasciando impregiudicate le disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE;

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/43/CEE, la presente deroga non si

applica a prodotti alimentari per i quali si adottano norme igieniche comunitarie più specifiche;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La presente direttiva introduce una deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE e stabilisce condizioni equivalenti atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

### Articolo 2

1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

- a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;
- b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:

- a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
- b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.